

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
 e lo stanziamento di un sussidio a favore delle opere di colonizzazione
 al Vorame, della Parrocchia di Ascona

(del 24 dicembre 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel delta della Maggia, sulla sponda destra, lungo il tratto di canale che va dal ponte di Ascona fino al lago, sono in esercizio, com'è noto, sette aziende agricole; quattro sono proprietà della S. A. Terreni alla Maggia e tre di privati proprietari. Si tratta di aziende che sfruttano l'allevamento del bestiame bovino e delle galline e posseggono complessivamente circa 170 capi bovini (di cui 120 lattifere) ed alimentano giornalmente con 1000 litri circa di latte l'agglomerato di Ascona e Locarno.

Nel marzo 1949 la Parrocchia di Ascona si è fatta promotrice di una nuova azienda nella zona ed ha chiesto lo stanziamento di adeguati sussidi cantonali e federali per le opere di colonizzazione.

Esaminata la situazione in luogo con gli esperti dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiari, si è constatato avantutto che la parrocchia possedeva 36.000 metri quadrati di terreno in parte prativo e in parte zerbivo; essi venivano ceduti in affitto ad alcuni agricoltori ma, sia per la cattiva conduzione, sia per l'ubicazione appartata, questi terreni andavano in continuo deperimento. Da questo fatto la decisione della Parrocchia di bonificarli e dotarli degli edifici colonici atti ad assicurarne uno sfruttamento razionale.

Constatata da un lato l'esiguità dell'area proposta per la colonizzazione e dall'altro che essa confina con una vasta area incolta di proprietà patriziale, gli esperti federali posero la condizione preliminare che il fondo della Parrocchia venisse ingrandito con l'acquisto o l'affitto a lunga scadenza di un appezzamento di terreno patriziale e che tutta l'area venisse quindi bonificata.

Dopo trattative col Patriziato, quest'ultimo cedeva alla Parrocchia 16.500 mq. in proprietà e ulteriori 10.000 mq. in affitto per 25 anni; la Parrocchia si impegnavo, da parte sua, a bonificare e trarre a prato anche quell'area. Sistemata così la questione del terreno, la Parrocchia poneva mano ai progetti.

La bonifica dei terreni è preventivata in Fr. 27.000,—. Essa verrà sussidiata dal Cantone col credito straordinario stanziato il 2 luglio 1942 dal Gran Consiglio per le bonifiche straordinarie, sul quale si hanno ancora disponibili franchi 26.977,80. L'Autorità federale si è pure dichiarata disposta a sussidiare quest'opera.

I progetti delle costruzioni coloniche sono stati allestiti dall'arch. P. Poncini di Ascona e comprendono la casa colonica per una famiglia media e, in fabbricato separato, la stalla per 14 capi grossi e 4 vitelli, il fienile della capacità di circa 550 mc., e una vasta rimessa con annessi due silos. Completano le costruzioni i servizi dell'acqua potabile, luce elettrica e forza e così pure una vasta cisterna del colaticcio (60 mc.) e la concimaia. Le Autorità federali, in data 21 ottobre 1952, accettavano i progetti e il preventivo di spesa, ammesso al sussidiamento per l'importo di Fr. 104.000,—. Per una più esatta visione e valutazione delle opere da eseguire si rinvia all'esame degli atti dell'incarto.

La situazione finanziaria della Parrocchia risulta dalla dichiarazione d'imposta che pure figura nell'incarto. E' evidente che con i soli propri mezzi la

Parrocchia non può assumersi l'onere delle costruzioni. Oltre il costo di queste, dedotto dei sussidi, essa deve assumere la quota parte dell'onere risultante dai lavori di bonifica, nella misura del 50 % della spesa prevista e cioè Fr. 13.500,—. Il mutuo bancario di Fr. 50.000,— è per sé assai gravoso dato il servizio interessi e gli ammortamenti che genera a carico dell'ente esecutore delle opere ed avrà come contropartita la quota di affitto annuo che potrà essere percepita dalla Parrocchia.

Considerando quanto siamo andati esponendo si deve ammettere che l'iniziativa della Parrocchia di Ascona è meritevole di essere appoggiata. Essa risponde ai criteri che stanno alla base della nostra politica di colonizzazione in quanto prevede la bonifica di terreni ora incolti; il fatto poi che è la Parrocchia stessa la promotrice dell'opera dà le migliori garanzie circa la continuità dello sfruttamento dell'azienda. Stato e Confederazione del resto si vedranno garantito il buon uso dei sussidi mediante le formule d'uso e iscrizione della relativa ipoteca per il periodo di 20 anni al registro fondiario.

Per quanto esposto, Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente le opere di colonizzazione della Parrocchia di Ascona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 dicembre 1952 n. 402 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di spesa delle opere di colonizzazione della Parrocchia di Ascona, in località Vorame, Comune di Ascona, sono approvati.

Art. 2. — E' stanziato a favore di queste opere un sussidio cantonale del 25 % sull'importo della spesa prevista in Fr. 104.000,—, ossia al massimo franchi 26.000,—, da prelevare dal credito di Fr. 710.000,— concesso con decreto legislativo del 23 giugno 1946 e 6 ottobre 1952 a favore dell'edilizia rurale.

Art. 3. — La costruzione sarà eseguita sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dalle disposizioni degli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 sul sussidiamento delle opere di edilizia rurale e meglio:

- a) le costruzioni dovranno essere assicurate contro gli incendi per un importo almeno pari al costo di costruzione; in caso di incendio gli edifici dovranno essere ricostruiti; se ciò non avvenisse i sussidi cantonali e federali dovranno essere rimborsati;

- b) se gli edifici sono venduti con lucro o destinati ad altri usi prima che siano passati 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati; se entro lo stesso termine, pur restando destinati allo stesso uso, sono venduti, il Consiglio di Stato determina la misura della eventuale restituzione;
- c) gli edifici dovranno sempre essere tenuti con cura e usati razionalmente;
- d) l'ente proprietario, accettando i sussidi, si impegna a seguire le direttive agronomiche date dal Dipartimento di agricoltura per il miglioramento e l'incremento della produzione e la valorizzazione del suolo; l'azienda dovrà essere gerita e condotta in modo diligente e razionale;
- e) a garanzia della restituzione dei sussidi cantonali e federali nel caso di inadempimento degli obblighi e delle responsabilità dell'ente sussidiato di cui alle disposizioni del presente decreto, sarà iscritta, sui beni immobili dell'azienda a favore dello Stato del Cantone Ticino, una ipoteca legale dell'importo pari a quello dei sussidi versati;
l'Autorità cantonale a mezzo degli organismi competenti, potrà in ogni momento richiedere all'ente proprietario le prove che le condizioni di sussidiamento di cui alle disposizioni del presente articolo vengono osservate. Nel caso in cui tali prove non venissero fornite, lo Stato, per sé e la Confederazione, avrà diritto di chiedere il rimborso dei sussidi.

Art. 5. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto con lo stanziamento del sussidio federale, per l'importo di spesa ammesso dalle competenti Autorità federali.

